



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 60

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Il giorno ventidue Dicembre duemilaventuno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

All'appello iniziale risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
GHEZZI MARCO	X	
VALSECCHI ALDO	X	
VALSECCHI CRISTINA		X (G)
BALOSSI CELESTINA	X	
MAGGI PAMELA	X	
BONAITI MARCO	X	
DOMENICO	X	
CAREMI LUCA	X	
BUTTI DANIELE	X	
PEDEFERRI EBE	X	

Componente	Presente	Assente
MASTROBERARDINO FABIO	X	
PIO	X	
RIGAMONTI ELEONORA	X	
GANDOLFI DARIO	X	
VALSECCHI CESARE	X	
MAZZOLENI SONIA		X (G)
COLA PAOLO	X	
COLOSIMO DIEGO		X
VANOLI DANIELE		X
TOTALE	13	4

- Consiglieri entrati in aula nel corso della seduta: Daniele Vanoli, Diego Colosimo
- Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==
- Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 15

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 132 del 16-12-2021 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta n. 132 del 16-12-2021 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 13 voti favorevoli, nessun contrario, n. 2 astenuti (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri votanti su 15 presenti

D E L I B E R A

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 13 voti favorevoli, nessun contrario, n. 2 astenuti (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri votanti su 15 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 132 del 16-12-2021 del Servizio GESTIONE ECONOMICA
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 132 del 16-12-2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Relatore</i>	Sindaco

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 26.09.2017 con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016;

Visto l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e 3 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati

(c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nell'allegata relazione tecnica (allegato A);

Dato atto che con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, il Comune possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- AUSM S.r.l., codice fiscale e P. IVA 02425660160, con sede a Calolziocorte, via F.lli Calvi, la quale gestiva il servizio idrico integrato (ciclo passivo) per i Comuni della Valle San Martino, il servizio di distribuzione gas per i comuni di Carenno ed Erve e la gestione della proprietà della rete gas di Calolziocorte, Carenno e Erve - quota di partecipazione del Comune 100%;
- Silea S.p.A., codice fiscale 83004000135 e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera (LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla trasformazione dei rifiuti - quota di partecipazione del Comune 1,007%;
- Lario Reti Holding SpA, codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a Lecco, Via Fiandra n. 13, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo idrico integrato – quota di partecipazione del Comune 0,38%;

Inoltre, il Comune possiede, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, le seguenti partecipazioni indirette:

- Seruso S.p.A., codice fiscale e P. IVA 02329240135, con sede a Verderio (LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti (c.d. sacco viola) - controllata da Silea Spa con l'80,5%;
- ACSM AGAM SPA, codice fiscale e P. IVA 01978800132, con sede a Monza (MB), Via Canova n. 3, la società ha per oggetto l'esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti, produzione e distribuzione energia – partecipata da LRH con il 23,93%;

Viste le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 c. 1 TUSP) e per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 c. 4 TUSP) per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, pubblicate dal MEF Dipartimento del Tesoro;

Viste le linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti Territoriali delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22 del 21.12.2018;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica, corredata dalle schede di rilevazione del MEF e dal modello della Corte dei Conti, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che esistono le condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni dirette in Silea Spa e in Lario Reti Holding SpA, nonché delle partecipazioni indirette in Seruso SpA e in ACSM AGAM SpA, mentre per AUSM Srl si rileva l'insussistenza di uno dei parametri previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Atteso altresì che nella medesima relazione tecnica sono contenuti i risultati dell'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2020;

Visto che il presente provvedimento rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, come risulta dalla relazione tecnica, allegata sub. A) alla presente deliberazione, e dai relativi allegati:
 - ricognizione delle partecipazioni societarie al 31.12.2020, redatto sulla base del modello standard deliberato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018 (allegato A1);
 - scheda di rilevazione periodica con informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni redatta sulla base dello schema messo a disposizione del MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (allegato A2);
 - scheda di rilevazione di attuazione piano di razionalizzazione sulla base dello schema messo a disposizione del MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (allegato A3);
3. di accertare che, a seguito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni attualmente possedute in base al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica per le motivazioni e con le modalità illustrate nell'allegato sub. A);
4. di approvare, in base all'art. 20 comma 4 del TUSP, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2020 con l'indicazione dei risultati conseguiti, contenuta nella stessa relazione tecnica allegato sub A);
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- a) relazione tecnica e relativi allegati
- b) parere Organo di Revisione

Li, 16 dicembre 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
[Daniela Valsecchi]

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 132 del 16-12-2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 16-12-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 132 del 16-12-2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 16-12-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Consiglio n° 60/2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 24-01-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 08-02-2022.

Li 24-01-2022

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 24-01-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Allegato A)

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

(Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. con propria deliberazione n. 48 del 26.09.2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, accertando la sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e 3 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. Il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

L'analisi riguarda le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e deve estendersi altresì alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni indirette»).

In proposito si pone il problema della definizione di quali siano le società a controllo pubblico. L'articolo 1 del Tusp fa riferimento alla definizione civilistica di controllo (articolo 2359 del codice civile, vale a dire il controllo derivante dal possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dal possesso di voti che consentano di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea o ancora da particolari vincoli contrattuali) e all'ipotesi in cui, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

La Corte dei conti, invece, ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri dell'articolo 2359 del codice civile (delibere Corte dei conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018).

La struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del ministero dell'Economia, nell'orientamento concernente «la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del dipartimento del Tesoro, pur riprendendo la posizione della Corte dei conti introduce un particolare elemento qualificante, ritenendo che la nozione di società a controllo pubblico includa anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, le ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 codice civile, richiamate dall'articolo 2, lettera m, del T.U.S.P. in aggiunta alla particolare ipotesi prevista dalla lettera b), secondo periodo, dell'articolo 2, comprendono non solo le fattispecie in cui la controllante sia una singola amministrazione, ma anche quando i poteri indicati dall'articolo 2359 sono esercitati da più amministrazioni (per la Corte dei conti basta il dato formale della maggioranza dei voti esercitabili o dell'influenza dominante, per la Struttura di coordinamento occorre che tale maggioranza si traduca in un coordinamento anche risultante da comportamenti concludenti).

Peraltro, la Corte dei conti della Liguria giustifica siffatta interpretazione basata su di un dato letterale dell'articolo 2 del T.U.S.P., con l'esigenza di evitare che sfuggano agli stringenti controlli imposti dalla norma alle società a controllo pubblico, quelle con capitale a maggioranza pubblica estremamente frazionato, molto frequenti nella gestione dei servizi pubblici locali.

Le linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro (condivise con la Corte dei conti), hanno ribadito la posizione espressa dalla Corte e dalla Struttura di monitoraggio e controllo, evidenziando che sono società a controllo pubblico sia quelle in cui vi è un controllo «solitario», da parte di un unico ente e sia quelle in cui vi è un controllo congiunto da parte di più amministrazioni pubbliche. Circo- stanza che si verifica non solo se vi sono norme di legge, statutarie, patti parasociali o vincoli contrattuali che garantiscono il controllo da parte dei soci pubblici (cioè un controllo pubblico formalizzato), ma anche quando tali soci, pur se singolarmente non dispongono della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, considerando tutte le singole partecipazioni, hanno tale maggioranza o esercitano un'influenza dominante nella stessa assemblea, anche tramite comportamenti concludenti (controllo pubblico sostanziale).

Nel nostro caso, nessuno dei Comuni soci ha la maggioranza assoluta nel capitale sociale di SILEA Spa e di Lario Reti Holding SpA. Infatti, il Comune di Lecco - che ha la partecipazione maggiore (possiede rispettivamente il 21,64% e il 17,84% del capitale).

Quindi nessun Comune esercita sulla società il controllo di diritto previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., cioè possiede la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Inoltre, nessuno dei Comuni ha voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, cioè il controllo di fatto sulla società previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 2). Questa situazione esiste anche quando, per particolari clausole dello statuto o tramite patti parasociali, è indispensabile il voto favorevole di un determinato socio per approvare le delibere dell'assemblea ordinaria.

Infatti, con riguardo alle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere dell'assemblea ordinaria, l'art. 17 dello statuto di SILEA prevede che: *“L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza dei soci e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Le cariche sociali vengono attribuite, con votazione da effettuarsi mediante schede segrete, a maggioranza relativa”*.

Le due norme del codice civile richiamate dallo statuto prevedono quanto segue. Art. 2368, comma 1, c.c.: *“L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del*

capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. (...)”.

L'art. 2369, comma 3, aggiunge che: *“In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata ...”.*

Lo statuto di SILEA non prevede, quindi, maggioranze particolari per l'approvazione delle delibere dell'assemblea ordinaria che siano più elevate di quelle previste dal codice civile e tali da conferire ad un Comune socio, titolare di una maggioranza qualificata (superiore alle altre), il potere di veto sulle delibere.

Analogamente lo statuto di LRH per l'approvazione delle delibere dell'assemblea ordinaria prevede all'art. 13 che *“L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.”* e per l'approvazione delle delibere dell'assemblea straordinaria all'art. 15 che *“L'Assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita e delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale, mentre in seconda convocazione risulta regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”*

In conclusione, sulla base degli elementi esposti non è corretto qualificare le partecipazioni possedute da SILEA e da LRH come partecipazioni indirette dei Comuni soci, perché manca il presupposto necessario per tale qualificazione, vale a dire la possibilità che uno (o più comuni che hanno stipulato patti parasociali tra loro) esercitino il controllo sulla società di primo livello, partecipata in via diretta.

Tuttavia, bisogna considerare che la struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia ha fornito una diversa interpretazione della nozione di controllo nell'orientamento approvato in data 15/02/2018.

La struttura di monitoraggio ha infatti affermato che: *“in coerenza con la ratio della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante **comportamenti concludenti**, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

*In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a **più Amministrazioni cumulativamente**”.*

Secondo il Ministero il controllo delle amministrazioni pubbliche su una società esiste non solo nelle ipotesi tipiche di controllo previste dall'art. 2359, comma 1, c.c., ma anche in presenza di comportamenti concludenti, cioè se un gruppo di soci ha espresso nel tempo il proprio voto favorevole sulle varie delibere dell'assemblea ordinaria.

Tale interpretazione finisce per rendere incerta la definizione di controllo.

Ciò premesso, si procede ad effettuare ugualmente la ricognizione prevista dall'art. 20 del TUSP sulle società partecipate da SILEA e da LRH - anche se il nostro Comune non esercita il controllo sulla società medesima (partecipata diretta) - per ragioni di prudenza e di cautela, cioè seguendo l'interpretazione fornita dalla struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'Economia.

La presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro nell’apposito applicativo “Partecipazioni”.

Le partecipazioni societarie del Comune di Calolziocorte

Alla data del 31.12.2020 il Comune di Calolziocorte possedeva le seguenti partecipazioni societarie.

	DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI	COMPOSIZIONE GRUPPO
1	AUSM Srl con sede in Calolziocorte	100%	Socio unico	
2	SILEA SpA con sede in Valmadrera	1,007%	n. 88 comuni di cui n. 85 della provincia di Lecco, n. 2 della provincia di Como e n. 1 della provincia di Bergamo	SILEA SPA 80,50% SERUSO Spa di Verderio Inferiore
3	Lario reti holding SpA con sede in Lecco	0,38%	Comuni delle Province di Lecco e Como nonché Provincia di Lecco tramite azienda speciale denominata Ufficio d'ambito di Lecco	LRH SpA 23,93% Acsm – Agam SpA di Monza

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite con l'indicazione dell'esito.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AUSM SRL	02425660160	100	liquidazione	successivamente alla cessione degli assets
SILEA SPA	83004000135	1,007	mantenimento	
LRH SPA	03119540130	0,38	mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

“tramite” Silea SpA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Seruso SpA	02329240135	80,50	mantenimento	

“tramite” Lario Reti Holding SpA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACSM AGAM SPA	01978800132	23,93	mantenimento	

Segue un'analisi di dettaglio delle singole partecipazioni.

Azienda Unica Servizi Municipalizzati (AUSM) Srl di Calolziocorte

Settore attività

La Società svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali fondamentali quali:

- il Servizio idrico Integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago). Nel mese di ottobre 2020 l'attività riguardante il settore idrico è cessata per effetto dell'operazione di scissione a favore della Lario Reti Holding SpA come meglio specificato in seguito nella presente relazione.
- concessione delle reti gas per la distribuzione gas nei comuni di Carenno ed Erve, di cui AUSM possiede rispettivamente la proprietà totale e la proprietà del 15% della rete, e la gestione della proprietà integrale della rete gas di Calolziocorte il cui servizio di distribuzione è stato affidato dal 1° ottobre 2012 ad Egea SpA (oggi Reti Metano Territorio).

AUSM è una società totalmente partecipata dal Comune di Calolziocorte secondo il modello definito dalla normativa e giurisprudenza comunitaria dell'*in house providing*, risultando così sottoposta al controllo analogo del Comune di Calolziocorte.

La normativa riguardante i servizi pubblici locali è stata oggetto di continue modifiche legislative, con particolare riferimento alle società partecipate dagli enti locali, aspetti che hanno di fatto condizionato la gestione e l'organizzazione funzionale dell'Azienda.

La società ha provveduto ad adeguare lo statuto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUSP.

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società, in precedenza azienda municipalizzata e poi azienda speciale, è stata trasformata in società per azioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2002, in quanto la normativa allora vigente (art. 113 c. 8 del TUEL) prevedeva l'obbligo per gli enti locali di trasformare, entro il 31 dicembre 2002, le aziende speciali che gestivano servizi pubblici a rilevanza industriale in società di capitali.

Nel tempo si sono susseguiti più progetti di riorganizzazione strutturale di AUSM SpA sia per il miglioramento qualitativo dei servizi, che per la necessità di adeguamenti normativi che vengono qui di seguito riassunti distinti per tipologia dell'attività esercitata.

Gestione gas

Un primo adeguamento normativo è stato imposto dall'art. 21, comma quarto, del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita". Di conseguenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 5.05.2003 è stata costituita la società Calolzio Servizi Srl per l'attività di vendita del gas naturale.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.10.2006 è stato sviluppato il processo di razionalizzazione del ramo di gestione del gas attraverso:

- 1) la costituzione, mediante conferimento, dalla società partecipata totalmente dal comune di Calolziocorte AUSM Spa, in una nuova società Calolzio Gas Srl del servizio per la distribuzione del gas;
- 2) il mantenimento in capo ad AUSM della proprietà delle reti del gas e quindi anche della manutenzione straordinaria delle stesse;
- 3) la privatizzazione del 40% della Calolzio Gas srl e del 60% della società Calolzio Servizi srl in capo ad un socio unico;
- 4) la riserva da parte dell'AUSM della ulteriore cessione al medesimo soggetto aggiudicatario della gara dell'ulteriore 40% della Calolzio Servizi srl.
- 5) la cessione della quota della Calolzio Servizi di proprietà del Comune di Calolziocorte alla AUSM spa.

Successivamente si è resa necessaria un'ulteriore riorganizzazione del gruppo AUSM in ordine ai rami vendita e distribuzione gas metano sia per esigenze normative inerenti l'ambito ottimale, che per dirimere la vertenza insorta tra AUSM SpA e ACEL SpA in ordine ai patti parasociali a base della gara. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 dell'01.07.2008 ha approvato il seguente riassetto societario:

1. cessione ad ACEL Service Srl della quota residua del 40% del capitale sociale di Calolzio Servizi Srl – società per la vendita del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Servizi Srl si è azzerata.
2. cessione ad ACEL SpA della quota residua del 60% del capitale sociale di Calolzio Gas Srl – società per la distribuzione del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Gas Srl si è azzerata.
3. acquisto da parte di AUSM SpA di una quota del capitale sociale di ACEL Service controllata da ACEL SpA.

Per effetto delle predette operazioni straordinarie resta in capo ad AUSM la proprietà di dotazioni strutturali - tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

Il servizio distribuzione gas nei comuni di Erve e Carenno è in attesa del nuovo affidamento che, a norma del D.Lgs. 226/2011 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, dovrà avvenire mediante espletamento di gare d'ambito di cui, nel caso dell'Atem Lecco 1 Nord, il Comune di Lecco è Stazione Appaltante.

Mentre il servizio distribuzione gas nel Comune di Calolziocorte, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato alla società EGEA SpA (oggi Reti Metano Territorio Srl) con sede in Alba per la durata di dodici anni a decorrere dall'1.10.2012. Il contratto prevede la corresponsione di un corrispettivo ad AUSM per l'affitto delle reti e il riconoscimento al Comune di Calolziocorte di un canone annuale di concessione. Le reti e impianti realizzati durante la vigenza contrattuale risultano essere di proprietà del gestore.

Si è altresì valutata la convenienza economica dell'operazione di alienazione delle reti del gas.

L'unico parere redatto in forma scritta e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico prevede, in caso di vendita delle reti nel corso della gara d'ambito, che il relativo "prezzo" sia pari al RAB (acronimo che indica il capitale investito ai fini tariffari) nettamente inferiore al prezzo calcolato al VIR (valore industriale delle reti). Preso atto della svalutazione del valore delle reti di proprietà di AUSM in base al metodo di valutazione indicato dal Ministero il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 67 del 21.12.2016 aveva assunto la decisione di non alienare le reti gas site nei comuni di Carenno ed Erve. Tuttavia considerato che erano ancora in corso le operazioni prodromiche alla gara di distribuzione del gas dell'Atem Lecco 1 Nord e che il quesito e la relativa risposta sopra citati, pubblicati sul sito del MISE forniscono indicazioni sui criteri da adottare (RAB) nel caso in cui un Comune decida di vendere le proprie reti gas nel contesto della gara d'ATEM, e che pertanto optando per un'alienazione al di fuori della gara d'Atem il soggetto alienante è libero di scegliere la modalità di valorizzazione che ritiene maggiormente rispondente ai propri interessi. Questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 6.03.2020 ha autorizzato l'alienazione dei beni (tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie) destinati al servizio di distribuzione del gas naturale siti nei Comuni di Carenno ed Erve meglio specificati nella relazione di stima, allegata al provvedimento stesso, per un valore VIR di euro 774.034,00.

Queste considerazioni non valgono per le reti insistenti nel territorio del comune di Calolziocorte in quanto trattandosi di una concessione "a regime" la legge prevede che alla scadenza del servizio (2024) l'impianto venga riscattato dal gestore d'ATEM per un importo pari alla RAB.

In questo contesto occorre tuttavia considerare che a seguito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'anno 2019 effettuata in data 29.12.2020 con delibera n. 51 il Consiglio Comunale ha deliberato che la partecipazione in AUSM Srl deve formare oggetto di razionalizzazione. Si è rilevato che non risultava rispettato il parametro di cui alla lett. d) dell'art.

20 c. 2 del TUSP ovvero che nei tre esercizi precedenti (2017-2018-2019) la società non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro.

Questa circostanza ha comportato la necessità di individuare un idoneo percorso teso ad attuare concrete ed idonee misure di razionalizzazione della partecipata.

Gestione servizio idrico

In esecuzione delle delibere del Consiglio della Provincia di Lecco del 29 dicembre 2015 n. 84 e del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 62/2015, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Lecco ha affidato a Lario reti holding Spa la gestione in esclusiva dei servizi idrici integrati nei territori di competenza, con durata di 20 anni e decorrenza 1 gennaio 2016. In virtù dell'affidamento in parola, il Gestore, in maniera esclusiva, eroga e gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di riferimento conformemente alla Convenzione di Affidamento sottoscritta e suoi allegati (il Piano d'Ambito, il Disciplinare tecnico, la Carta del Servizio Idrico, il Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile, il Regolamento del servizio di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane).

L'AUSM ha quindi formalizzato con il gestore Lario reti holding spa un contratto per lo svolgimento del servizio idrico integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago), con utilizzo e conduzione delle dotazioni tecnico-patrimoniali di AUSM.

Azioni già intraprese

Trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana

Il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana era stato avviato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2014 che prevedeva la cessione del ramo di azienda da parte di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione consentiva da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) dei commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129. Si sottolinea che è stato oggetto di trasferimento anche l'organico formato dal personale dipendente di AUSM addetto al servizio igiene urbana, composto da dodici persone. Al termine di questa operazione straordinaria la dotazione organica è passata da venti a sette unità di personale.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea SpA. Il costo per la gestione del servizio medesimo risulta, per l'anno 2015, inferiore di € 352.248,60 rispetto a quello sostenuto nel 2014 con AUSM SpA. Il costo risulta in linea con i prezzi di mercato essendo parametrato alle tariffe rinvenute da un appalto aggiudicato da Silea.

Trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl

La trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl si poneva l'obiettivo di rivedere il sistema di governance e di controllo della società per il conseguimento dei risparmi di cui alla lettera e) del comma 611 della L. 190/2014. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 5/06/2015 ha approvato le modifiche dello statuto societario. La trasformazione è avvenuta con atto notarile rep. n. 89.425 del 10.08.2015. La trasformazione ha comportato nell'immediato la riduzione dei costi della governance societaria che è passata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri ad un Amministratore Unico con un risparmio di oltre dodicimila euro

su base annua. A decorrere dal 1° luglio 2017 si è altresì ridotto il costo del collegio sindacale che risulta ora composto da un sindaco unico con un risparmio di circa diecimila euro su base annua.

Scissione del ramo idrico e sua incorporazione in Lario Reti Holding SpA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2019 è stata approvata un'operazione straordinaria in capo ad AUSM Srl con l'obiettivo strategico di riunificare in un unico soggetto la gestione del servizio idrico integrato e la proprietà delle reti e degli impianti strumentali per l'esecuzione del servizio idrico nel territorio dell'ATO di Lecco.

Con atto notarile di rep. n. 2806 del 9.10.2020 è stato approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di AUSM Srl con assegnazione del ramo d'azienda connesso all'attività relativa al ciclo idrico alla società beneficiaria Lario Reti Holding SpA.

Ad AUSM Srl è stata riservata una parte dell'aumento di capitale a servizio pari ad Euro 164.063,00 a fronte della parte del suo capitale sociale che rappresenta in proporzione il ramo d'azienda assegnato.

Per effetto dell'operazione:

- il Comune di Calolziocorte, socio unico di AUSM, acquisisce una partecipazione pari allo 0,38% di Lario Reti Holding;
- AUSM resta priva di dipendenti.

Dati per la revisione ed esito

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Calolziocorte ai sensi dell'art. 4, commi 1 del TUSP. Inoltre si tratta di attività che rientrano tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, lett. a) cioè dirette alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Quanto all'analisi della partecipazione alla luce dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP si rileva che nel 2021, a differenza del 2020, è rispettato il parametro di cui alla lett. d) ovvero che nei tre esercizi precedenti la società non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro. Tuttavia dal mese di ottobre 2020 non è più rispettato il parametro di cui alla lett. b) dell'art. 20 c. 2 del TUSP ciò in quanto la società è priva di dipendenti.

Si conferma, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'obbligo e la volontà dell'Ente di procedere con la dismissione della partecipazione tramite la conclusione della procedura di liquidazione.

Si rinvia al paragrafo dei risultati conseguiti sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2020 per l'approfondimento dell'attività svolta nel corso del 2021.

SILEA S.p.A. di Valmadrera

Settore attività

Lo statuto attuale di SILEA S.p.A. è stato adeguato al Testo unico società pubbliche con delibera approvata dall'assemblea dei soci in data 9 novembre 2017.

L'art. 2 dello statuto specifica l'oggetto sociale, prevedendo tra l'altro che:

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività: - la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi; - la esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana; - la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società in particolare cura: - la gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata, di rifiuti urbani e speciali, di qualsiasi genere e natura, sia in conto proprio che per conto dei soci; - la gestione di servizi e di impianti, per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti; - la gestione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura; - la gestione di servizi di igiene urbana, quali ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali. (...)

La società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo di territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che oltre l'80% della attività sia svolta a favore dei soci, prendendo in considerazione il fatturato o altra misura idonea prevista dalla normativa in vigore, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente statuto, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tra la società ed i soci concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente.

.Analisi della partecipazione e azioni previste

a) Silea Spa (Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni) è stata costituita in data 1° luglio 1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del precedente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi, costituito nel 1972.

Silea Spa, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e della trasformazione.

L'attività della società è esercitata nei seguenti campi:

- Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- Attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali con recupero energetico.
- Attività di selezione della frazione secca riciclabile.

- Attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost.
- Campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini.

b) L'art. 3-bis, comma 6-bis, DL 138/2011 stabilisce che al settore dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni dettate in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, confermando che si tratta di un servizio pubblico locale.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani è una funzione fondamentale del Comune (art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010) ed è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Anche l'art. 198, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (codice ambiente) attribuisce ai Comuni competenze in materia: *“i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali ... e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”*.

La gestione dei servizi di igiene ambientale nella Regione Lombardia è espletata secondo un modello organizzativo che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) quali Enti di Governo d'Ambito e spetta dunque ai singoli Comuni provvedere all'affidamento del relativo servizio sul proprio territorio.

Infatti, l'art. 15, comma 1, LR Lombardia n. 26/2003 stabilisce che: *“i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6”*, cioè *“mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza”*, compreso l'affidamento diretto in house.

La società svolge quindi un servizio di interesse economico generale e possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa (art. 4 e art. 20 TUSP) per il mantenimento della partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Azioni già intraprese

Come già evidenziato il Consiglio Comunale con atto n. 67 del 29.12.2014 ha deliberato il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione ha consentito da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) del comma 611 e seguenti della L. 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129.

L'acquisto del ramo d'azienda ha consentito a Silea di espletare direttamente, con propri mezzi e personale, tutti i servizi di igiene urbana acquisendo la necessaria esperienza anche nella prospettiva di gestire direttamente altre attività specialistiche e sperimentali.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea Spa fino al 31.12.2029 che permetterà a Silea di avviare un complesso progetto di omogeneizzazione dei servizi di igiene ambientale tra i vari Comuni e che confluirà nell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica la cui portata per valore, abitanti serviti e periodo (2018/2029) non potrà che portare ai Comuni economie di scala e miglioramento dei servizi.

Tra le misure adottate da Silea che comportano, tra l'altro, una riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento si evidenzia:

- l'adozione, già dal 2011, del modello di organizzazione di cui al D.lgs. 231/2001;
- l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, nonché di un codice di etico e di un codice di comportamento per i dipendenti;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza;

quali strumenti che costituiscono indice della presenza delle condizioni di legalità, efficacia e trasparenza.

L'assemblea straordinaria di Silea in data 23.12.2020 ha approvato il nuovo statuto che recepisce la proposta di ampliamento della sfera di attività di una serie di servizi che, seppur non rientrando strettamente nel ciclo integrato dei rifiuti, sono legati alla gestione del territorio e all'ambiente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi al verde pubblico, parchi, giardini.

Con deliberazione n. 25 del 7.06.2021 il Consiglio Comunale ha approvato l'integrazione del contratto di servizio predetto per l'affidamento della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, in via sperimentale, a Silea per il periodo dall'1.7.2021 al 30.06.2022.

Dati per la revisione ed esito

Dato che le attività esercitate da **SILEA Spa** rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri; alla data del 31 dicembre 2020 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 91; quindi, il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (*numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori*) è rispettato;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SILEA Spa;
- nei tre esercizi precedenti (2018-2020) SILEA Spa ha conseguito un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 1.000.000 stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (ciclo integrato dei rifiuti) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – SILEA Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, SILEA Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, tenendo conto della necessità di rispettare gli impegni ed i livelli di qualità stabiliti nei contratti di servizio in corso con i Comuni concedenti;
- in particolare, per quanto riguarda il *personale addetto*, l'assemblea dei soci in data 3/11/2016 ha adottato i provvedimenti previsti dall'art. 19 TUSP per il contenimento dei costi contrattuali. Silea ha sempre mantenuto una politica attenta nel limitare le assunzioni alle esigenze strettamente connesse alle attività operative da svolgere, nel rispetto delle legge in materia di ambiente e di sicurezza dei lavoratori, degli obblighi di servizio previsti nelle convenzioni in corso e delle regole stabilite dall'Autorità di Regolazione ARERA. In ogni caso, il principio del contenimento dei costi deve essere temperato con i livelli più elevati fissati nel tempo da ARERA per la qualità del servizio e con l'aumento quantitativo dell'attività svolta, a causa dei nuovi affidamenti da parte dei comuni di ulteriori servizi di igiene urbana;
- per quanto riguarda le *spese di funzionamento della società* diverse da quelle per il personale, tenendo conto del carattere industriale dell'attività esercitata da SILEA e del fatto che essa è assoggettata al Codice dei contratti pubblici (per cui forniture e servizi sono assegnati tramite gara pubblica), l'assemblea dei sindaci ha fissato i seguenti principi: programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi e dell'affidamento dei lavori, con

strategie di contenimento della spesa anche attraverso l'adesione a convenzioni quadro e ad altri sistemi centralizzati di acquisto;

- infine, in base all'art. 20, co. 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare SI-LEA Spa con altre società, dato che il Comune non possiede partecipazioni in altre società attive nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

SERUSO S.p.A.

Settore di attività

La società è proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti (c.d. sacco viola), valorizzazione e recupero degli imballaggi.

Analisi della partecipazione e azioni previste

Seruso Spa, controllata da Silea con esercizio della direzione e coordinamento, svolge un servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto si occupa del trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica, come recupero di materia.

Seruso Spa è strategica non solo per la provincia di Lecco, ma anche per le province di Monza Brianza e Milano, perché è partecipata da altre due società totalmente pubbliche (BEA Spa e CEM Ambiente Spa) ed offre i propri servizi ad un bacino di circa 1.400.000 abitanti.

Si tratta di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) TUSP) per le stesse motivazioni esposte nell'analisi di Silea, in quanto costituisce un segmento del più ampio ciclo integrato dei rifiuti. Perciò, la partecipazione sociale può essere mantenuta.

Dati per la revisione ed esito

Dato che le attività esercitate da **Seruso Spa** rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; alla data del 31 dicembre 2020 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 77, per cui la società rispetta il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero dei dipendenti non può essere superiore a quello degli amministratori;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Seruso Spa;
- nei tre esercizi precedenti (2018-2020) Seruso Spa ha conseguito un fatturato medio annuo superiore rispetto al limite minimo di euro 1.000.000 stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Seruso Spa ha realizzato risultati negativi solo in due esercizi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Seruso Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate;
- infine, in base all'art. 20, co. 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Seruso Spa con altre società partecipate dal Comune.

Lario Reti Holding SpA di Lecco

Settore attività

Lo statuto è stato adeguato alle disposizioni del Testo unico sulle società pubbliche, approvato con D.Lgs. 175/2016.

L'oggetto sociale previsto nell'art. 3 dello statuto è il seguente:

1. La Società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Tali attività sono altresì svolte in via prevalente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.

2. La Società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese - a titolo esemplificativo - quelle relative alla progettazione di impianti, di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, di studio, sviluppo, gestione di tecnologie, anche informatiche, di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, nonché l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la vendita all'ingrosso di acqua, la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per lo svolgimento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

3. La Società può assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o imprese attive nei servizi pubblici locali e nel settore dell'energia, ivi compreso l'illuminazione pubblica, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione, la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti post-contatore, nonché per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti. La Società può svolgere in favore delle società controllate ovvero partecipate eventuali attività amministrative, legali e/o informatiche strumentali e/o funzionali al conseguimento del loro oggetto sociale. Le attività strumentali di cui al precedente capoverso possono essere svolte anche in favore degli enti pubblici soci.

4. La Società può altresì compiere tutte le operazioni che siano necessarie o utili per il conseguimento di quanto previsto nei commi precedenti quali, a titolo esemplificativo, rilascio di garanzie o finanziamenti, operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di cui al d.lgs. 58/1998 e successive modifiche.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Lario Reti Holding SpA è interamente posseduta da Enti Pubblici locali e dall'Azienda speciale Ufficio d'ambito di Lecco, che ha affidato alla società la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco.

Analisi della partecipazione e azioni previste

Lario Reti Holding SpA (LRH) è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco. L'ATO di Lecco è stato istituito in base all'art. 47 c. 1 legge regione Lombardia n. 26 del 2003 che dispone, nel primo periodo: "Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano".

Il consiglio provinciale di Lecco, con delibera n. 84 del 29.12.2015, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 22.12.2015, ha approvato l'affidamento del servizio idrico a LRH Spa con la seguente decisione:

"di affidare, conseguentemente, il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'in house providing, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per il periodo di 20 anni con decorrenza 1° gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale – Ufficio d'Ambito di Lecco con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015".

La convenzione per la gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco, denominata "Convenzione per regolare i rapporti tra l'Azienda speciale provinciale – Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del SII (servizio idrico integrato) nell'ATO di Lecco", è stata firmata in data 4.01.2016 tra l'Ufficio d'ambito e LRH SpA.

Poiché è titolare dell'affidamento diretto in house del servizio idrico, LRH è sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti Pubblici azionisti che fanno parte dell'ATO di Lecco.

L'articolo 10 ter, commi 2-3, dello statuto prevede che: "2. ... ai sensi della normativa vigente la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato. Il controllo analogo è esercitato, in conformità al presente statuto, in modo congiunto con gli altri Comuni azionisti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di competenza e si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house.

3. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 9 (nove) membri. I membri sono eletti dall'assemblea ordinaria, così come segue: 5 (cinque) su designazione dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato, i rimanenti su designazione dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. Le designazioni devono garantire un'adeguata rappresentatività territoriale...."

L'art. 10-quater, comma 3, dello statuto indica quali sono gli atti di maggiore rilevanza dell'organo amministrativo, riguardanti il servizio idrico integrato, che richiedono l'autorizzazione preventiva del Comitato, con carattere vincolante.

Alla luce degli elementi esaminati la partecipazione in LRH rientra nell'art. 4, comma 1 e 2, lett. a) del TUSP per cui può essere mantenuta per le seguenti ragioni:

- L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società "necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Il servizio di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue è un servizio essenziale per le finalità istituzionali degli enti locali. Infatti, senza l'erogazione del servizio idrico, i cittadini non potrebbero risiedere nel territorio comunale.
- Inoltre si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 comma 2 TUSP: "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi..."

Infatti la nozione di “servizio di interesse generale” deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l’istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2020, ha precisato che in sede comunitaria non si utilizza l’espressione “servizio di interesse economico generale” (SIEG).

La nozione comunitaria di SIEG, se riferita all’ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, nazionale ed europea, fanno riferimento ad un servizio che: 1) viene erogato mediante un’attività economica in forma di impresa, che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato e 2) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

Il servizio idrico è il principale servizio pubblico locale rivolto alla collettività dei cittadini, come è dimostrato dal fatto che, secondo il D.Lgs. 152/2006 (codice ambiente), la convenzione stipulata tra l’Ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio deve contenere obbligatoriamente “il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ente di governo dell’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo vigenti” (art. 151 c. 2 lett. d), e), f) del codice ambiente).

Perciò si tratta di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale. Tale nozione comprende anche i servizi erogati in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, come il servizio idrico. Infatti l’art. 2 lett. i) del TUSP definisce “servizi di interesse economico generale” “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

- Infine l’art. 4, c. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche c’è anche “la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi” di interesse generale.

Il servizio idrico integrato è un servizio a rete perché la gestione del ciclo idrico, dal trasporto e distribuzione dell’acqua agli utenti fino alla gestione delle fognature e alla depurazione, avviene attraverso una rete di tubazioni.

Anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del servizio idrico è pienamente ammissibili in base all’art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

Poiché le attività esercitate da LRH SpA rientrano fra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2, TUSP con riferimento all’analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall’art. 20 comma 2 TUSP si rileva che:

- attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri;
- alla data del 31.12.2020 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 220, quindi il requisito previsto dall’art. 20 c. 2 lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori) è ampiamente rispettato;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lario Reti Holding;
- come risulta dai dati di bilancio nei tre esercizi precedenti (2018-2020) LRH SpA ha conseguito un fatturato medio annuo superiore al limite minimo di un milione di euro, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall’art. 20 c. 2 lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall’art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – LRH SpA non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. f) TUSP, LRH persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, entro i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi previsti dall'affidamento della gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco;
- Infatti LRH ha l'obbligo di effettuare gli investimenti e gli interventi previsti del piano d'Ambito approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito, con delibera n. 61/15 del 16.12.2015 e dal Consiglio Provinciale di Lecco con delibera n. 83 del 29.12.2015. In seguito il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 28.06.2016 ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 70/16 del 1° giugno 2016, che contiene il nuovo programma degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete e sugli impianti idrici, con un incremento degli investimenti necessari per rendere la rete idrica più efficiente e per superare le criticità esistenti;
- Infine, in base all'art. 20 c. 2 lett. g) TUSP non si ravvisa la necessità di aggregare LRH con altre società partecipate dal Comune, considerato che la società è il gestore esclusivo del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, tramite l'affidamento diretto in house per un periodo di 20 anni a partire dal 1° gennaio 2016 e nel corso dell'anno 2018 ha già incorporato le società patrimoniali idriche, proprietarie di reti e impianti strumentali per lo svolgimento del servizio idrico, vale a dire Idrolario Srl, Adda Acque Srl e CTA Olginate e Valgrehentino Srl. Nel corso del 2019 è iniziato il percorso (chiuso nel 2020) che ha portato alla fusione per incorporazione delle società Azienda Servizi Integrati Lambro (ASIL) SpA e Valbe Servizi SpA in LRH ed alla scissione proporzionale parziale (ramo idrico) della società Azienda Unica Servizi Municipalizzati (AUSM) Srl, società totalmente partecipata da questo Comune, a favore della società LRH.

ACSM AGAM S.p.A. di Monza

Settore attività

L'art. 3 dello statuto di ACSM AGAM stabilisce che la società può svolgere le seguenti attività:

“La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi (ivi inclusa autotrazione);

b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del verde pubblico e sgombero neve;

d) produzione, distribuzione e gestione energia;

e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;

f) svolgimento di attività volte all'efficientamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.

h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di illuminazione pubblica;

g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di innovazione nell'ambito delle c.d. “città intelligenti” (smart city);

i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili; la progettazione, costruzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di riposo, alle case di cura ed ai penitenziari od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale;

m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.

La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, contrattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, gestione della relazione con il cliente, fatturazione, elaborazione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (unbundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti delle filiere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.”

Analisi della partecipazione e azioni previste

ACSM AGAM SpA è una società quotata. Al riguardo l'art. 8 c. 3 del TUSP stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo (cioè la necessità di approvazione da parte del Consiglio Comunale) si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio”.

Nel 2018 LRH ha acquisito il 25,31% del capitale della società quotata ACSM AGAM come effetto della fusione per incorporazione delle sue controllate, Lario reti gas e Acel Service, nella società quotata, nell'ambito dell'operazione di aggregazione tra società pubbliche attive nel settore dei servizi pubblici operanti nell'area Nord della Lombardia.

In conformità con l'art. 8 c. 3 TUSP l'operazione è stata approvata dai Consigli Comunali degli azionisti di LRH nei mesi di febbraio e marzo 2018. In particolare i Comuni soci di LRH hanno approvato il progetto di aggregazione di alcune società pubbliche lombarde operanti nel settore delle utilities nella quotata ACSM AGAM e l'accordo quadro tra le varie società (comprese LRH, A2A e ACSM AGAM) per disciplinare la governance della società quotata dopo la fusione.

In particolare i Consigli Comunali degli azionisti hanno deliberato “di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea di Lario Reti Holding ed a votare favorevolmente alla prosecuzione del progetto di aggregazione dando mandato al Consiglio di amministrazione della società di approvare il progetto di fusione e il conferimento del Ramo d'Azienda di LRH in Lario Reti Gas Srl nelle competenti sedi, come descritto nell'accordo quadro e nell'accordo modificativo e nel patto parasociale”.

Per quanto ci interessa ai fini della ricognizione della partecipazione indiretta del Comune in ACSM AGAM SpA, posseduta tramite LRH SpA, hanno rilevanza i motivi indicati nella delibera dei consigli comunali per approvare l'operazione di aggregazione, che si riportano di seguito:

“Il Progetto di aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- con riferimento al segmento della distribuzione gas e dell'energia elettrica: l'ottimizzazione, l'efficientamento e lo sviluppo del servizio erogato nelle aree servite;
- con riguardo al segmento della vendita del gas e dell'energia elettrica: il mantenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esistenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l'integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;

- in relazione al segmento dell'efficienza energetica TLR (teleriscaldamento) e gestione calore: lo sviluppo di offerte come ESCO (Energy Service Company = Società di servizi energetici) con particolare riferimento alle tecnologie "green";
- per il settore dell'ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l'assetto impiantistico esistente ed i nuovi impianti.

L'aggregazione societaria consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale in coerenza e nel rispetto delle norme dei trattati europei e, in particolare, della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare multiutility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità".

Per quanto riguarda la giustificazione dell'operazione sul piano giuridico la delibera comunale prevede che:

"l'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi.

Le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall'art. 20, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare dall'art. 18, comma 1, lett. n) n. 3) della legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "... la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione...".

Inoltre, in data 30 marzo 2018 i principali azionisti di ACSM AGAM, vale a dire A2A Spa, LRH Spa e i Comuni di Monza, Como, Sondrio e Varese hanno sottoscritto un patto parasociale.

La durata del patto è tre anni a partire dalla data di efficacia della fusione ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, salvo disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza originale o rinnovata.

Il patto parasociale prevede che, per l'intero periodo di durata del patto, ivi incluso ogni eventuale rinnovo, sono obbligati a non trasferire qualsiasi azione di ACSM AGAM di cui siano titolari.

In conclusione il mantenimento della partecipazione indiretta posseduta dal nostro Comune, tramite LRH Spa, in ACSM AGAM è consentito per le seguenti ragioni:

- ACSM AGAM Spa è la controllante di un gruppo attivo nel settore dei servizi pubblici locali: distribuzione del gas naturale, gestione servizio di igiene urbana, teleriscaldamento, illuminazione pubblica, ecc;
- La partecipazione nella società è ammessa perché il gruppo è attivo nel settore dei servizi pubblici locali, che rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale, e sono consentiti in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP;
- LRH Spa ha sottoscritto, con l'autorizzazione dei Comuni soci, un patto parasociale con il quale si è impegnata a non cedere le azioni di ACSM AGAM acquistate tramite l'operazione per un periodo di tre anni a partire dalla data di efficacia della fusione (cioè dal 1° luglio 2018).

Dati per la revisione ed esito

Dato che le attività esercitate da **ACSM AGAM Spa** rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; alla data del 31 dicembre 2020 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 172, per cui la società rispetta il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero dei dipendenti non può essere superiore a quello degli amministratori;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ACSM AGAM Spa;
- nei tre esercizi precedenti (2018-2020) ACSM AGAM Spa ha conseguito un fatturato medio annuo superiore rispetto al limite minimo di euro 1.000.000 stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – ACSM AGAM Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, ACSM AGAM Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate;
- infine, in base all'art. 20, co. 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare ACSM AGAM Spa con altre società partecipate dal Comune.

ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE (ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP)

Con deliberazione consiliare n. 51 del 29.12.2020 è stata approvata la rilevazione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Calolziocorte riferita ai dati al 31.12.2019.

Con la predetta deliberazione è stata autorizzata la misura di razionalizzazione della partecipata AUSM Srl, che consiste nella messa in liquidazione della società dopo aver provveduto all'alienazione degli assests, ciò nell'intento di coniugare la necessità di razionalizzazione con l'esigenza, altrettanto fondamentale, di valorizzare il patrimonio sociale, secondo il principio di una sana gestione finanziaria e del buon andamento in base al quale l'azione amministrativa deve produrre risultati utili per la collettività.

Di conseguenza l'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'attività di dismissione delle reti del gas, propedeutica alla messa in liquidazione della società.

Stato di fatto

AUSM è proprietaria di dotazioni strutturali - tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Calolziocorte, Carenno ed Erve. Tali dotazioni strutturali non sono - allo stato attuale - funzionalmente necessarie al perseguimento dello scopo statutario e alle attività svolte da AUSM.

Alla data odierna sono ancora in corso le operazioni prodromiche alla gara di distribuzione del gas dell'Atem Lecco 1 Nord e non sono prevedibili i tempi di subentro del nuovo aggiudicatario del servizio.

Contesto giuridico

In tema di proprietà delle reti e possibile cessione delle medesime, il disposto dell'art. 27 della Legge Regionale n. 19 in data 8 luglio 2014, entrata in vigore il successivo 12 luglio 2014, prevede che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento". L'art. 2 della legge regionale Regione Lombardia n. 26/2003, oggetto di modifica, prevedeva il divieto di cessione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi pubblici.

Dalla lettura combinata dei disposti normativi sopra richiamati, risulta oggi possibile procedere all'alienazione di reti ed impianti funzionalmente destinati al servizio di distribuzione del gas naturale insistenti sul territorio lombardo, a condizione che ne venga mantenuta la destinazione funzionale al servizio medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo economico, su esplicita richiesta del Comune di Lecco, ha confermato, con nota in data 22 maggio 2014 (pec 29065), l'indisponibilità del patrimonio pubblico, di cui le dotazioni strumentali al servizio di distribuzione del gas fanno parte, da intendersi come vincolo di destinazione funzionale delle medesime.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito internet ha scritto che "In conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli

impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas” La Corte dei conti (sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 3/7/2013 n. 295), ancora prima dell'entrata in vigore della legge regionale sopra richiamata, aveva statuito che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas di proprietà pubblica è alienabile a soggetti privati, confermando, quindi, la relativa commercializzazione, a condizione che ne sia garantita la destinazione all'esercizio del pubblico servizio.

Il Decreto Ministeriale 226/2011 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, (GU n. 22 del 27.01.2012) ha statuito che il nuovo affidamento del servizio di concessione del gas naturale debba avvenire mediante espletamento di Gare d'Ambito.

Il medesimo Decreto Ministeriale ed il successivo D.M. Ministero dello sviluppo economico n° 39 in data 05.02 2013 (con il quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara) hanno, tra l'altro, dettato precise regole in tema di passaggio di proprietà delle reti e dotazioni strumentali, prevedendo quanto di seguito esposto. (Articolo 12 dello schema di contratto tipo) 12 1 Il Gestore realizza, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli impianti previsti nell'Offerta. 12 2 Nel caso di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria non previsti nel Piano presentato in sede di gara, il Gestore li comunica anticipatamente al Delegato, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione e del numero di clienti finali coinvolti 12 3 Il Gestore realizza immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, anche non previsti nell'Offerta che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. 12 4 Nell'ambito delle attività di manutenzione, il Gestore assicura, in particolare, i seguenti interventi, da effettuare in coerenza con eventuali disposizioni dell'Autorità: controllo sistematico, periodico e programmato della rete, con attrezzatura e strumentazione ad adeguato livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas nonché per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito; manutenzione programmata preventiva, con idonea attrezzatura e strumentazione, delle apparecchiature presenti negli impianti di ricezione e prima riduzione e misurazione del gas (REMI) e negli impianti di riduzione della pressione del gas (GR); verifica e controllo, con idonea attrezzatura e strumentazione del valore di resistenza media di isolamento di una condotta interrata in acciaio e dei sistemi di protezione catodica, così come prevista dalla normativa tecnica vigente 12 5 Il Gestore, su richiesta del Delegato, comunica quest'ultimo gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria realizzati nel corso dell'anno precedente, gli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi e del numero di clienti finali coinvolti. Tali informazioni sono fornite anche su supporto informatico. 12 6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano il comma 10.3 e, limitatamente agli inten/enti che comportino sostituzione di tutta o di parte dell'impianto esistente, i commi 10 4 e 10 6.

Il comma 6 dell'art. 10 del medesimo contratto testualmente afferma: “10 6 La proprietà di quanto realizzato ai sensi del presente articolo è del Gestore e sarà trasferita, in accordo con quanto previsto all'articolo 6, al futuro gestore subentrante”.

Il quadro normativo prescrive quindi che il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, aggiudicatario della procedura di gara d'ambito, acquisirà la proprietà di tutti quei tratti di rete sui

quali si troverà ad effettuare interventi manutentivi e/o sostitutivi (art 10 comma 6 dello schema di contratto tipo).

Azioni intraprese

Alla luce dello stato di fatto sopra delineato e del quadro normativo vigente, AUSM è quindi nella condizione di poter alienare con procedura autonoma tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie destinati al servizio di distribuzione del gas naturale.

AUSM può scegliere tra due ipotesi operative:

1. cedere le reti per la distribuzione gas di sua proprietà nel contesto della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'Atem Lecco 1 – Nord5;
2. cedere le reti per la distribuzione gas di sua proprietà in maniera autonoma, al di fuori della gara d'Atem.

Quanto al punto sub 1), si osserva che le tempistiche entro le quali AUSM potrebbe realisticamente ipotizzare di incassare i proventi della vendita sono del tutto aleatorie. Inoltre si rileva che le attività prodromiche alla preparazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'Atem Lecco 1 – Nord non sono ad oggi in stato avanzato. Risulta infatti che l'ARERA non abbia ancora adottato la delibera di approvazione dei VIR ad essa trasmessi ai sensi dell'art. 5, comma 14 del Regolamento Criteri. A seguito della delibera la stazione appaltante dovrà poi predisporre bando, documenti allegati e trasmetterli all'ARERA per un'ulteriore verifica. Terminate tali fasi la stazione appaltante potrà procedere alla pubblicazione.

Una volta che il bando di affidamento del servizio di distribuzione gas sarà pubblicato, per giungere all'aggiudicazione definitiva della procedura potrebbero essere necessari (almeno) 18/24 mesi.

Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, il gestore aggiudicatario dovrà poi procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio con la stazione appaltante e solo dopo procederà a corrispondere ai cessionari il valore degli impianti acquisiti (tale fase, si stima, richiederà almeno 3/4 mesi dalla data di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva).

È bene precisare che tali tempistiche (stimate) non tengono conto di contenziosi, che su procedure del genere risultano essere molto frequenti.

Alla luce quindi dell'orizzonte temporale ipotizzato, la cessione delle reti gas nel contesto della gara d'Atem non pare essere in linea con le tempistiche e le esigenze di dismissione di AUSM.

Inoltre, nella gara d'Atem l'unico valore a cui potranno essere alienate reti per la distribuzione gas di proprietà pubblica – alla luce della FAQ del MISE prima citata – risulta essere unicamente la RAB (valore che, per le reti di AUSM presenti in Erve e Carenno potrebbe non rappresentare il maggiore interesse pubblico).

Non si ritiene - inoltre - possibile nemmeno ipotizzare nel contesto della gara d'Atem offerte al rialzo rispetto al valore della RAB, posto che la FAQ del MISE sul punto non sembra lasciare spazio a margini interpretativi e che le regole previste dal Regolamento Criteri non prescrivono la possibilità di fare offerte al rialzo sul prezzo delle reti posto in gara.

Quanto al punto sub 2) non sussistono i limiti temporali sopra rappresentati.

AUSM può infatti bandire una procedura autonoma, fuori dal contesto della gara d'Atem, potendo incassare le somme derivanti dalla cessione degli assets in pochi mesi.

Inoltre, non sussistono nemmeno vincoli sul valore a cui tale cessione potrà essere perfezionata. AUSM sarà infatti libera di alienare i cespiti per la distribuzione gas ad un valore superiore alla RAB, non avvenendo tale alienazione nel contesto della gara d'Atem. Resta inteso che – per quanto concerne le reti per la distribuzione gas site nel Comune di Calolziocorte il valore a base d'asta non potrà che essere la RAB, essendo la gestione nel Comune “a regime”, affidata con procedura ad evidenza pubblica.

Gli unici limiti che AUSM incontra nella procedura di cessione delle reti per la distribuzione gas sono quelli derivanti dalla sua natura di società a totale controllo pubblico.

Trattandosi di alienazione di cespiti riconducibili ad una società pubblica, l'alienazione infatti non potrà che avvenire nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica.

Valore da porre a base di gara

Le reti di Erve e Carenno

Le reti per la distribuzione gas di proprietà di AUSM nei Comuni di Erve e Carenno sono gestite dalla società Lereti (società subentrata a Lario Reti Gas).

Si tratta di un contratto in regime di *prorogatio* che non risulta essere stato affidato con procedura ad evidenza pubblica.

In tali casi, il valore di rimborso spettante al Gestore del servizio per le reti e gli impianti di proprietà privata sarà il valore industriale residuo (VIR).

Per quanto concerne invece le reti di proprietà pubblica, non esiste – ad oggi – una previsione normativa che indichi a che valore tali reti debbono essere cedute.

La circostanza che ne il D.Lgs. 164/2000, né il DM 226/2011 rechino disposizioni in ordine all'alienazione delle reti di proprietà pubblica, porta con sé l'inevitabile conseguenza che nulla è detto sul valore attribuibile a queste.

In mancanza di una espressa previsione normativa si presentano in astratto due modalità di valutazione:

il VIR: valore industriale residuo degli impianti così come indicato dall'art 24 del testo unico dei servizi pubblici del 1925 e specificato dall'art 226/11 e dalle Linee Guida;

ii) il RAB: valore utilizzato per il riconoscimento in tariffa del capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione e misura, e che tiene conto dei costi appuntati in bilancio dei gestori.

Quest'ultimo valore rappresenta il metodo di calcolo chiamato a regolare in prospettiva la materia: infatti al termine degli affidamenti assegnati dopo l'entrata in vigore del Decreto Letta, il gestore uscente sarà remunerato in base a tale metodo di calcolo.

In particolare il D. Lgs. 164/2000 dispone all' Art. 14, che “*Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà*”

Il VIR è invece un metodo di calcolo che viene applicato eccezionalmente in relazione al passaggio di proprietà degli impianti al momento dell'effettuazione della prima gara in base alle regole dettate dal citato Decreto Letta.

Considerando che in linea di massima il valore risultante dal VIR è maggiore rispetto a quello dato dal RAB, la regolazione si sostanzia in una concessione una tantum data ai gestori uscenti.

Sotto questo profilo deve osservarsi che laddove gli Enti pubblici fossero tenuti ad alienare reti di loro proprietà al valore corrispondente al RAB relativo a tali beni - piuttosto che al corrispondente VIR - riceverebbero un trattamento differente rispetto (quasi sempre in senso negativo) ad un Gestore privato difficilmente giustificabile con ciò perfezionando un aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ne la disparità di trattamento può essere giustificata con la circostanza che ci si trovi dinanzi ad un soggetto pubblico (sia esso un Ente locale o una società patrimoniale delle reti), giacché, nel caso di specie, il soggetto pubblico alienante non si trova nell'esplicazione di una propria funzione pubblicistica (che potrebbe consentire un diverso trattamento) ma si trova in una situazione di carattere privatistico e cioè quella di un titolare di un cespite che vuole essere alienato.

Resta da considerare un ulteriore aspetto legato alla circostanza che, nel caso in cui gli impianti rimangano di proprietà pubblica, il canone che il gestore dovrà pagare è rapportato al RAB.

In particolare ci si chiede se da tale regolazione possa trarsi la conseguenza che in caso di vendita di tali reti debba applicarsi tale metodo di calcolo.

A ben vedere sotto il profilo sistematico si osserva che il riferimento al VIR ha una rilevanza temporalmente limitata e cioè alla prima gara d'ambito.

Per contro che in caso di messa a disposizione degli impianti da parte degli enti pubblici si incardina un rapporto di durata che esce dall'eccezionalità del primo passaggio, ed inserito in un sistema che porta all'applicazione del RAB .

In altri termini: il riferimento al RAB in relazione alla messa a disposizione delle reti sembra discendere dalla particolare natura del rapporto (di durata) e non dal carattere pubblico del soggetto titolare delle reti, di modo che lo stesso non possa essere adottato nell'ipotesi in cui l'ente pubblico tali

reti le alieni (in occasione della gara d'ambito), realizzandosi quella specificità temporale di cui sopra si è detto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può dunque ritenere che - optando per un'alienazione al di fuori della gara d'Atem e trattandosi di concessioni "non a regime" - il soggetto alienante è libero, nel rispetto della normativa, di scegliere la modalità di valorizzazione che ritiene maggiormente rispondente all'interesse pubblico.

Può dunque ragionevolmente concludersi che le reti di proprietà di AUSM nei Comuni di Erve e Carenno possano essere alienate al valore di VIR (che, come detto, è di regola più alto del RAB), pur non potendosi dare un'assoluta certezza stanti la mancanza sia di regolazione sia di precedenti.

Tale stima risulta essere già stata redatta da Consultingas s.r.l. in data settembre 2019.

Il valore dei tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni, Carenno ed Erve è pari ad Euro 774.034,00.

Ausm potrebbe quindi procedere con il porre a base d'asta tale valore.

Con deliberazione n. 4 del 6.03.2020 il Consiglio Comunale, nell'esercizio del controllo analogo, ha autorizzato AUSM a procedere all'alienazione delle reti, alle seguenti condizioni:

- nella documentazione di gara dovrà essere precisato il vincolo di destinazione funzionale delle reti e dotazioni accessorie, nonché l'obbligo per l'aggiudicatario di subentrare nelle obbligazioni contrattuali oggi in capo ad AUSM, per i tratti di rete alienati;
- le reti e gli impianti assoggettati al vincolo di destinazione correlato alla loro funzione (esercizio del servizio di distribuzione gas) dovranno essere conservati nella loro attuale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 828 c.c. e verranno venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, vincoli imposti dalle leggi vigenti, tra cui in particolare quello di non essere sottratti all'uso a cui sono destinati;
- nella documentazione di gara verrà esplicitato che AUSM si riserverà la possibilità di valutare anche offerte al di sotto del valore a base d'asta, così da poter sondare, con una sola procedura, il reale interesse del mercato, fermo restando il rispetto della normativa in materia di alienazione dei beni di cui trattasi;

La gara ha subito una battuta d'arresto a causa della sentenza del TAR Veneto n. 1054/2021 che ha ritenuto errata la decisione del Comune di Venezia di valorizzare la rete di distribuzione del gas di sua proprietà secondo le regole del mercato (VIR). Il Comune ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR. E' evidente che questa sentenza costituisce un precedente che mette a rischio di impugnazione anche il nostro bando di gara. Il disegno di legge per la concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di novembre interviene sulla disciplina dei servizi pubblici locali. Si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal Governo nel PNRR con il quale si è impegnato ad affrontare, tra l'altro, il tema della concessione di distribuzione del gas naturale, introducendo regole ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas per favorire lo svolgimento delle gare. In particolare si introducono incentivi in favore dell'Ente Locale al fine di procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare con riguardo alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione secondo il valore industriale (VIR). Tale previsione normativa supererebbe il rischio di ricorsi alla giustizia amministrativa.

Le reti di Calolziocorte

Il Comune di Calolziocorte ha bandito un procedura autonoma per l'affidamento del servizio di distribuzione gas.

Sulla base di quanto risulta dal contratto di concessione risulta che:

- il Comune concede, per tutto il periodo di gestione del servizio, il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio e il Proprietario immette il distributore nel possesso della rete per tutto il periodo di gestione del servizio;
- l'impianto di distribuzione di gas e tutti i relativi beni accessori all'impianto stesso, sussistenti alla data della stipula del presente contratto e più dettagliatamente descritti negli allegati B ed F al

Disciplinare di Gara, sono di proprietà di AUSM Spa e vengono dati in affitto al Distributore per tutta la durata del servizio di cui al presente contratto.

Dal testo del contratto di concessione risulta quindi che gli impianti per la distribuzione gas esistenti al momento di sottoscrizione del contratto di servizio erano di proprietà di AUSM Spa.

Il contratto prevede poi che:

- al Distributore verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 164/2000, una somma pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti dei cespiti acquisiti o realizzati durante la vigenza del contratto che dovrà risultare dai piani di investimento e ammortamento, al netto di eventuali contributi pubblici e privati (art. 34.1).

Alla luce di tali previsioni si può dunque concludere che reti e impianti per la distribuzione gas presenti nel territorio comunale di Calolziocorte siano di AUSM, eccezion fatta per i cespiti realizzati dalla data di sottoscrizione del contratto alla data odierna, i quali risultano essere invece di proprietà del gestore.

AUSM potrà quindi procedere all'alienazione di tali cespiti, in quanto legittima proprietaria.

Quanto al valore da porre a base d'asta, la scelta tra VIR e RAB non risulta essere necessaria essendo – come visto sopra – il VIR un criterio “eccezionale” previsto unicamente per gli affidamenti non ancora assegnati con gara. La gestione in essere nel Comune di Calolziocorte risulta invece essere stata affidata con gara (gestione “a regime”) e quindi il valore da utilizzare per la cessione dei cespiti non potrà che essere quello normativamente previsto per le gestioni a regime e quindi la RAB. Il valore di RAB delle reti di proprietà pubblica potrà quindi rappresentare la base d'asta per la procedura di cessione degli assets, prevedendo nell'avviso la possibilità per gli offerenti di formulare offerta al rialzo su tale valore di RAB.

Il valore di alienazione dovrà quindi essere quello risultante dallo stato di consistenza degli impianti, decurtato del valore residuo degli ammortamenti dei cespiti realizzati durante la vigenza del contratto che dovrà risultare dai piani di investimento e ammortamento del gestore.

Con perizia di stima predisposta dal p.i. Raffaele Albanese della Consulgingas Srl è stato definito il valore complessivo delle reti in € 2.200.000,00, pari al valore contabile delle reti a cui si aggiunge una somma a tantum a parziale rimborso dei futuri canoni di affitto che il nuovo proprietario percepirà dall'attuale gestore. Con deliberazione n. 14 del 28.04.2021 il Consiglio Comunale ha autorizzato AUSM a procedere all'alienazione delle reti, alle seguenti condizioni:

- nella documentazione di gara dovrà essere precisato il vincolo di destinazione funzionale delle reti e dotazioni accessorie, nonché l'obbligo per l'aggiudicatario di subentrare nelle obbligazioni contrattuali oggi in capo ad AUSM, per le reti alienate;
- le reti e gli impianti saranno assoggettati al vincolo di destinazione correlato alla loro funzione (esercizio del servizio di distribuzione gas) e dovranno essere conservati nella loro attuale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 828 c.c.
- gli impianti verranno venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, vincoli imposti dalle leggi vigenti, tra cui in particolare quello di non essere sottratti all'uso a cui sono destinati;
- al fine di ottenere la massima partecipazione il bando sarà suddiviso in due lotti distinti:
 - uno per la cessione delle reti per la distribuzione gas posate nel territorio del Comune di Calolziocorte (Lotto 1);
 - uno per la cessione delle reti per la distribuzione gas posate nel territorio dei Comuni di Erve e Carenno (Lotto 2).

Ciò in quanto il regime giuridico e il criterio di stima dei cespiti è differente. L'acquisizione delle reti potrebbe quindi essere di interesse per l'attuale gestore del servizio dei singoli Comuni, che risulta essere differente nelle tre località.

Si prevede che l'attività di alienazione possa concludersi nel 2022.

.CONCLUSIONI

La ricognizione annuale delle partecipazioni effettuata dal nostro Comune entro il 31/12/2021 si colloca in un'ottica di continuità rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato entro il 30 settembre 2017, in base all'art. 24 del Testo unico società partecipate.

Per fornire un quadro sintetico della ricognizione, si riporta una tabella di riepilogo con le scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni, dirette e indirette:

Società	Quota	Attività	Proposta
AUSM Srl	diretta 100%	Gestione servizio pubblico locale (affidataria del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco – ciclo passivo)	Liquidazione
SILEA S.p.A.	diretta 1,007%	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti	Mantenere
LRH S.p.A.	diretta 0,38%	Gestione del ciclo idrico integrato	Mantenere
Seruso S.p.A.	indiretta 0,811%*	Trattamento frazione secca dei rifiuti solidi urbani; valorizzazione e recupero degli imballaggi	Mantenere
ACSM AGAM S.p.A.	indiretta 0,09%*	La società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia.	Mantenere

* la percentuale indiretta va determinata moltiplicando la quota di possesso della società a partecipazione diretta per la percentuale posseduta dalla società nelle sue partecipate/controllate.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CALOLZIOCORTE

Codice fiscale dell'Ente: 82001550167

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. N. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Responsabile Settore Finanziario

Nome:

Daniela

Cognome:

Valsecchi

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza V. Veneto n. 13 - 23801 Calolziocorte (LC)

Telefono:

0341/639265

Fax:

0341/639285

Posta elettronica:

valsecchi.daniela@comune.calolziocorte.lc.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	02425660160	Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl	2002	Attiva		100,00	Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz.gas e gestione proprietà reti	SI	SI	NO	NO
Dir_2	83004000135	Silea SpA-Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni	1995	Attiva		1,007	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti	NO	SI	NO	NO
Dir_3	03119540130	Lario Reti Holding SpA	2008	Attiva		0,38	Gestione del ciclo integrato del servizio idrico	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" + stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "sono in corso procedure concorsuali"; "sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organism o tramite G	% Quota di partecipazione società/organism o tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del D.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	02329240135	Seruso SpA	1997	Attiva		Silea SpA	80,50	0,811	proprietaria e gestore di un impianto per la sezione della frazione secca dei rifiuti	NO	NO	NO
Ind_2	95012280137	ACSM AGAM SpA	2008	Attiva		Lario Reti Holding SpA	23,93	0,09	Esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia	NO	NO	SI

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" + stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "sono in corso procedure concorsuali"; "sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

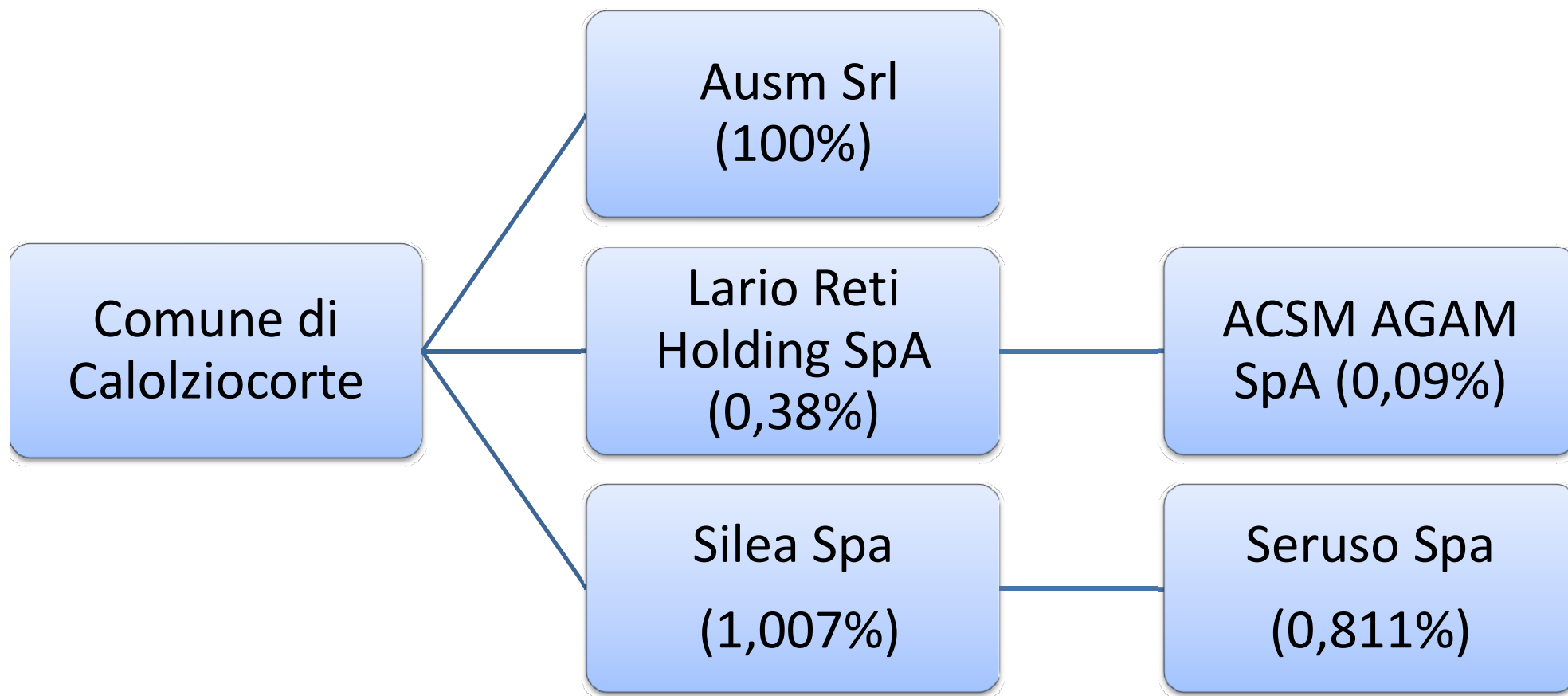
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Azienda unica servizi municipalizzati Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz.gas e gestione proprietà reti (d)

indicare se la società:

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il ciclo idrico integrato (servizio di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP. Rientrano nella medesima fattispecie normativa i servizi di distribuzione gas e gestione della proprietà delle reti gas, infatti l'art. 4 c. 2 del TUSP prevede tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche anche la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Silea SpA - Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Ciclo integrato rifiuti (d)

indicare se la società:

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Lario Reti Holding S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Ciclo idrico integrato (d)

indicare se la società:

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26. co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4. co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2. lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4. co. 2. lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2. lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione del ciclo idrico integrato è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Seruso Spa (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: proprietaria e gestore di un impianto per la sezione della frazione secca dei rifiuti (d)

indicare se la società:

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Costituisce un segmento della più ampia gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: ACSM AGAM Spa (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia (d)

Indicare se la società:

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è a gestione mista pubblico-privata. Astrattamente l'oggetto sociale di ACSM AGAM SpA riguarda anche attività svolte da altre società partecipate dall'Amministrazione Comunale, ma il Comune non ha affidato alcun servizio a questa società. Lario Reti Holding SpA è il gestore del servizio idrico integrato individuato dall'ATO di Lecco e la sua partecipazione in ACSM AGAM ne rafforza il peso industriale e commerciale. ACSM AGAM è una società quotata in borsa ed è partecipata, ma non controllata, da A2A, anch'essa quotata in borsa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Azienda unica servizi municipalizzati Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz. gas e gestione proprietà reti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	80.083,00
2019	40.851,00
2018	2.545.226,00
2017	65.943,00
2016	174.677,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	316.809,00
Compensi amministratori	10.369,00
Compensi componenti organo di controllo	6.606,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	1.015.628,00
2019	1.353.338,00
2018	800.815,00
FATTURATO MEDIO	1.056.593,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Nel 2020 si è provveduto al trasferimento del ramo di azienda relativo al servizio idrico alla società Lario Reti Holding Spa, società titolare dell'affidamento in house del servizio idrico integrato per l'ATO di Lecco. Per effetto dell'operazione il Comune di Calolziocorte ha acquisito una partecipazione dello 0,38% in Lario Reti Holding e AUSM risulta priva di dipendenti a decorrere dal mese di ottobre 2020.

Azioni da intraprendere:

Alienazione degli assets nel corso del 2022 e successivamente messa in liquidazione della Società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Silea SpA - Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Ciclo integrato dei rifiuti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	91,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	1.508.642,00
2019	491.648,00
2018	4.245.145,00
2017	661.156,00
2016	692.211,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.207.644,00
Compensi amministratori	45.986,00
Compensi componenti organo di controllo	49.920,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	41.902.823,00
2019	40.462.431,00
2018	43.810.191,00
FATTURATO MEDIO	42.058.481,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20 c. 2 lett. d) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP. Con riferimento al requisito dell'art. 20 c. 3 lett. c) si è già provveduto ad acquisire il ramo di azienda igiene urbana di altra società partecipata (Dir_1) con oggetto sociale analogo.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare, se non unitamente agli altri enti nel rispetto del controllo analogo congiunto, una riorganizzazione aziendale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Lario Reti Holding SpA - Lecco (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Ciclo idrico integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	220,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	5.277.462,00
2019	491.648,00
2018	4.245.145,00
2017	661.156,00
2016	3.199.572,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	11.516.449,00
Compensi amministratori	65.800,00
Compensi componenti organo di controllo	54.370,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	81.784.038,00
2019	76.565.850,00
2018	73.219.095,00
FATTURATO MEDIO	77.189.661,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20 c. 2 lett. d) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP. Con riferimento al requisito dell'art. 20 c. 3 lett. c) si è già provveduto ad acquisire il ramo di azienda idrico di altra società partecipata (Dir_1) con oggetto sociale analogo.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare, se non unitamente agli altri enti nel rispetto del controllo analogo congiunto, una riorganizzazione aziendale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Seruso SpA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: proprietaria e gestore di un impianto per la sezione della frazione secca dei rifiuti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	77,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	-592.308,00
2019	-328.672,00
2018	48.184,00
2017	55.812,00
2016	72.746,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.294.349,00
Compensi amministratori	26.395,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	5.713.657,00
2019	6.366.567,00
2018	6.416.593,00
FATTURATO MEDIO	6.165.605,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società indiretta partecipata da Silea Spa

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: ACSM AGAM SpA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Esercizio delle attività di trasporti e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	172,00
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	15.335.284,00
2019	15.449.062,00
2018	5.527.000,00
2017	10.023.000,00
2016	5.110.000,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	13.983.980,00
Compensi amministratori	575.000,00
Compensi componenti organo di controllo	55.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	24.130.811,00
2019	28.391.509,00
2018	33.539.012,00
FATTURATO MEDIO	28.687.110,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società indiretta partecipata da Lario Reti Holding.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	Silea SpA-Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni	Diretta	ciclo integrato dei rifiuti	1,007	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica
Dir_3	Lario Reti Holding SpA	Diretta	ciclo integrato idrico	0,38	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica
Ind_1	Seruso SpA	Indiretta	proprietaria e gestore di un impianto per la sezione della frazione secca dei rifiuti	0,811	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica
Ind_2	ACSM AGAM SpA	Indiretta	Esercizio attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia	0,09	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

--

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

--	--

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

--	--

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

--	--

Indicare una stima dei risparmi attesi:

--	--

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata: Azienda unica servizi municipalizzati Srl (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz.gas e gestione proprietà reti

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Dall'ottobre 2020 è priva di dipendenti.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società verrà messa in liquidazione solo dopo aver alienato gli assets nel corso del 2022

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

I tempi della liquidazione, necessariamente più lunghi rispetto all'alienazione degli assets, non sono al momento stimabili.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_1	Azienda unica servizi municipalizzati Srl	100,00	non stimabili	NO
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a un milione di euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



Patrimonio della PA

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2020 (Art. 20, c. 1, TUSP)

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02425660160
Denominazione	Azienda Unica Servizi Municipalizzati (AUSM) Srl
Data di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

- (1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"
- (2) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lecco
Comune	Calolziocorte
CAP*	23801
Indirizzo*	Via F.lli Calvi
Telefono*	
FAX*	
Email*	ausm@ausm.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E 36
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	10369
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6606

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	80.083	40.851	2.545.226	65.943	174.677

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	836.544	1.002.986	767.409
A5) Altri Ricavi e Proventi	179.084	350.352	33.406
di cui Contributi in conto esercizio	21.789	25.993	26.462

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato (ciclo passivo), distribuzione gas
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	31.12.2022
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo

oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	83004000135
Denominazione	Silea SpA
Data di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lecco
Comune	Valmadrera
CAP*	23868
Indirizzo*	Via L. Vassena n. 6
Telefono*	0341 204411
FAX*	0341 583559
Email*	info@sileaspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	83 (+ 8 lavoratori somministrati)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	45.986
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	49.920

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	1.508.642	491.648	4.245.145	661.156	692.211

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.037.353	38.883.462	40.529.237
A5) Altri Ricavi e Proventi	865.470	1.578.969	3.280.954
di cui Contributi in conto esercizio	94.957	64.613	2.087.425

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,007
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecco dalla fase di raccolta al loro trattamento e trasformazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	L'assemblea intercomunale di Silea Spa, deputata al controllo analogo, approva annualmente un atto di indirizzo sui costi di funzionamento

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02329240135
Denominazione	Seruso Spa
Data di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lecco
Comune	Verderio
CAP*	23879
Indirizzo*	Via Piave n. 89
Telefono*	039 513793
FAX*	039 510736
Email*	info@seruso.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.32.3
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	77
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.395
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	36.400

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	sì
Risultato d'esercizio	- 592.308	- 328.672	48.184	55.812	72.746

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.676.963	6.338.716	6.286.103
A5) Altri Ricavi e Proventi	36.694	27.851	130.490
di cui Contributi in conto esercizio	8.467	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	83004000135
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Silea SpA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	80,50

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento frazione secca dei rifiuti solidi urbani, valorizzazione e recupero degli imballaggi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03119540130
Denominazione	LARIO RETI HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	21/04/2008
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LECCO
Comune	LECCO
CAP*	23900
Indirizzo*	VIA FIANDRA 13
Telefono*	0341359111
FAX*	0341469870
Email*	info@larioreti.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	220
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.800
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	54.370

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.277.462	6.131.574	79.964.271	6.456.789	3.199.572

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.250.479	49.801.813	50.189.656
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.776.120	2.637.253	4.972.406
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,38
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività che formano il servizio idrico integrato come definito dalla L. 152/2006. Tali attività sono svolte prevalentemente nell'Ambito territoriale della Provincia di Lecco.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	95012280137
Denominazione	ACSM AGAM SPA
Data di costituzione della partecipata	30.12.2008
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	SI
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	MONZA-BRIANZA
Comune	MONZA
CAP*	20900
Indirizzo*	VIA CANOVA 3
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	172
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	13
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	575.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	55.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	15.335.284	15.449.062	5.527.000	10.023.000	5.110.000

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.395.194	7.294.178	17.642.000
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.785.617	21.097.331	15.825.000
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03119540130
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Lario Reti Holding SpA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	0,09%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Sì
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	11957540153
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	A2A SPA
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas, gestione rifiuti e distribuzione energia.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	La società è a gestione mista pubblico-privata. Astrattamente l'oggetto sociale di ACSM AGAM SpA riguarda anche attività svolte da altre società partecipate dall'Amministrazione Comunale, ma il Comune non ha affidato alcun servizio a questa società. Lario Reti Holding SpA è il gestore del servizio idrico integrato individuato dall'ATO di Lecco e la sua partecipazione in ACSM AGAM ne rafforza il peso industriale e commerciale. ACSM AGAM è una società quotata in borsa ed è partecipata, ma non controllata, da A2A, anch'essa quotata in borsa.



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (**Scheda partecipazione**).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Cessione della partecipazione a titolo gratuito****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Motivazione della cessione della partecipazione a titolo gratuito	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Recesso dalla società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Scioglimento/Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Scegliere un elemento.
Dettagli causa di cessazione della società	
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data della delibera di fusione	
Data di effetto della fusione	
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	
Denominazione della nuova società/società incorporante	
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Tipologia di procedura	Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Cessione della partecipazione a titolo gratuito****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Presupposti di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Recesso dalla società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Data di esercizio del diritto di recesso	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE**Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02425660160
Denominazione	Azienda Unica Servizi Municipalizzati (AUSM) Srl

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	Nel piano di razionalizzazione si prevedeva che la procedura di liquidazione sarebbe stata avviata nel 2022 dopo aver alienato gli assests. Ciò nell'intento di coniugare la necessità di razionalizzazione con l'esigenza di valorizzare il patrimonio sociale. L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'attività di dismissione delle reti del gas.
Data di nomina dei liquidatori	
Stato di avanzamento della procedura	
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	Si rinvia alla relazione tecnica per la dettagliata descrizione dell'attività di dismissione del patrimonio svolta nel corso dell'anno.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Scioglimento della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni *	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Interventi di razionalizzazione previsti	
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

Spett.le
Comune di Calolziocorte
P.zza Vittorio Veneto, 13
Calolziocorte (LC)

**PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI CALOLZIOCORTE
SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE,
POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Rosario Trimboli ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere in merito alla revisione ordinaria della partecipazioni così come disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 22 dicembre 2021 nonché l'allegata relazione tecnica relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatta ai sensi dell'art. 20 del TUSP messi a disposizione dall'Ente;

Premesso che:

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 20 del TUSP impone all'Ente entro il 31 dicembre 2021 la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate;
- l'oggetto della ricognizione richiesta dall'art. 20 del TUSP è esteso a tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprimere in merito proprio parere;

Tutto ciò premesso e considerato che:

Il Comune di Calolziocorte **propone** il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- diretta pari al 1,007% in Silea SpA - Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni, C.F. 83004000135.
- diretta pari allo 0,38% in Lario Reti Holding SpA C.F. 03119540130
- indiretta pari all'80,50% per tramite di Silea SpA in Seruso SpA C.F. 02329240135
- indiretta pari al 23,93% per tramite di Lario Reti Holding SpA C.F. 95012280137

e la liquidazione della partecipazione diretta pari al 100% in Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte (AUSM Srl), C.F. 02425660160, in quanto società priva di dipendenti a decorrere dal mese di ottobre 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Rosario Trimboli

